



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI**

in persona del Giudice unico, dr.ssa Sara Pozzetti, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n° 2441/2023 R.G., vertente

**tra**

**COMUNITÀ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO**, elettivamente domiciliata in Asti – Via Antica Zecca, 4 presso lo studio degli avv.ti \_\_\_\_\_ che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- *appellante* -

**contro**

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_

entrambi del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alessandria, via Ghilini n. 14;

- *appellata* -

**OGGETTO:** appello

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

parte appellante:

*“Nel merito e in via principale, per i motivi sopra esposti, in fatto e in diritto, in accoglimento dello spiegato appello, riformare in toto la sentenza n. 78/2023 del Giudice di Pace di Asti e, per l'effetto, respingere il ricorso presentato da \_\_\_\_\_ nel precedente grado di giudizio avverso il Verbale n. V/15185A/2022 emesso dalla Polizia Locale della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato.*



## Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 30/09/2024

*Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio. in caso di rigetto chiede la compensazione delle spese stante la giurisprudenza ondivaga e il sopravvenire della sentenza della Cassazione del maggio 2024”*

parte appellata:

*" Voglia l'III.mo Tribunale di Asti, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e/o comunque respingere perché infondato l'appello proposto dalla Comunità delle Colline tra Langhe e Monferrato avverso la sentenza n. 78/2023 emessa dal Giudice di Pace di Asti in data 22/02/2023, depositata il 13/03/2023 (R.g.n. 968/22), confermandola in ogni sua parte; ovvero, comunque, dichiarare nullo e/o annullare siccome illegittimo il verbale n. V/15185A/2022 del 13/06/2022, elevato dal Comando Polizia Locale della Comunità delle Colline tra Langhe e Monferrato.*

*Con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio.*

*Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello, si chiede che la sanzione venga contenuta nel minimo edittale, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.".*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di appello depositato in data 12.9.2023, la COMUNITÀ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO impugnava la sentenza n. 78/23, emessa dal Giudice di Pace di Asti in persona della Dott.ssa Rita Falco e depositata nella cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace il 13.03.2023 nella parte in cui accoglieva l'opposizione proposta da [redacted] e annullava il verbale impugnato per non avere parte *"provveduto a produrre idonea documentazione (certificato di omologazione) attestante la corretta taratura e funzionalità metrica inerente il dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione della velocità dell'autovettura ricorrente. Tale documentazione non può essere sostituita dall'approvazione del Ministero delle Infrastrutture, in quanto inidoneo ad attestare le caratteristiche dell'apparecchio richieste dal regolamento (DPR. N. 495/1992)".* Allegava l'appellante che dalla lettura della normativa tutta in materia e, in particolare, del Regolamento di attuazione al CdS, era evincibile la necessità di sottoporre a sola approvazione gli apparecchi di rilevazione automatica della velocità, che tale procedura era sufficiente a garantire che le misurazioni della velocità effettuate dai relativi apparecchi fossero idonee ad essere poste alla base dell'irrogazione di sanzioni per eccesso di velocità; precisava, inoltre, di aver prodotto nel giudizio di primo grado idonea documentazione atta a provare la corretta taratura e funzionalità del rilevatore,



## Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 30/09/2024

elementi sufficienti ad attestare la corretta irrogazione della sanzione. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata e la conferma del verbale opposto.

Si costituiva l'appellante contestando integralmente i motivi di appello e ribadendo le censure sollevate nel giudizio di primo grado alla legittimità del verbale di contravvenzione per violazione al codice della strada n. V/15185A/2022 (Prot. 21367/2022) del 13/06/2022.

All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano oralmente la causa.

---

L'appello è infondato per le ragioni che seguono.

Appare condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse. Infatti, l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa al pari dell'approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s..

Tale funzionalità, ove oggetto di contestazione da parte del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. n. 14597/2021). E' stato recentemente precisato che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).

Giova ulteriormente precisare, che la normativa di fonte primaria (con particolare riguardo all'art. 142, comma 6, c.d.s. e art. 192 D.P.R. n. 495/1992) fornisce un quadro interpretativo connotato da coerenza e chiarezza sul quale non possono avere un'influenza su eventuali fonti secondarie. Appare, infatti, evidente che l'art. 45, comma 6, c.d.s. non opera un'equiparazione tra approvazione e omologazione, ma, al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul



**Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 30/09/2024**

piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione, perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox (da ultimo Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, n.10505).

L'infondatezza dell'appello comporta l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, sulla materia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio (vds. Cassazione civile sez. I, 22/09/2022, n.27812).

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

1) dichiara infondato l'appello proposto da **COMUNITÀ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO** e, per l'effetto, integralmente conferma la sentenza n. 78/23 emessa dal Giudice di Pace di Asti e depositata nella cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace il 13.03.2023;

2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Asti, in data 30 settembre 2024

Il Giudice

dr.ssa Sara Pozzetti

